

**Stralcio della CM n. 90543/7/488,  
Ministero per la Funzione Pubblica, 26 Giugno 1992, ?**

**“Applicazione degli articoli 22 e 33 della Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104). Criteri illustrativi.”**

Continuano a pervenire da numerose pubbliche amministrazioni richieste di chiarimenti in ordine alla corretta applicazione di alcune norme contenute nella legge quadro in materia di tutela delle persone handicappate, approvata di recente dal Parlamento.

Ciò ha determinato la necessità di un intervento a carattere generale da parte di questo Dipartimento al fine di consentire una uniforme applicazione della normativa in questione.

Al tal fine, si forniscono le seguenti precisazioni.

Una delle problematiche sollevate riguarda il significato che deve essere riconosciuto alla disposizione contenuta nell'art. 22 della legge n. 104 citata, la quale stabilisce che "Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica".

La problematica in discorso verte, in particolare, sulla questione della incidenza, o meno, della suddetta disposizione su quella prevista dall'art. 2 dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che pone tra i requisiti generali per l'accesso nella pubblica amministrazione quello della "idoneità fisica all'impiego".

Ad avviso di questo Dipartimento, le due disposizioni sopra richiamate non sembrano tra loro compatibili, mancando peraltro nell'art. 22 ogni disposizione abrogativa del requisito di cui all'art. 2 sopraccitato.

Per altro verso l'art. 22 é compreso nella legge di tutela delle persone portatrici di handicap. Pertanto l'art. 22 deve essere interpretato con riferimento alla situazione degli stessi portatori di handicap.

Per questi infatti non sarebbe fondatamente prospettabile una valutazione medico - legale sulla "sana e robusta costituzione fisica". La presenza dell'handicap contraddice invero alla sana e robusta costituzione.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 dispone nel senso dell'idoneità fisica, quale presupposto per l'assunzione all'impiego.

Tale idoneità costituisce un requisito eterogeneo rispetto a quello della sana e robusta costituzione.

E' comunque fuori di dubbio che anche per le stesse persone "handicappate" non possa prescindersi - ai fini del loro accesso ai pubblici impieghi - dal possesso del requisito generale dell'idoneità all'impiego prescritto dal predetto art. 2, compatibilmente - si intende - con la natura dell'handicap.

??..omissis